



PROCURA DELLA REPUBBLICA
AOSTA

Prot. n. 959

Aosta 22 luglio 2016

Ai Sostituti Procuratori della Repubblica
Ai Vice Procuratori Onorari
Al Personale Amministrativo
Alla Sezione di Polizia Giudiziaria
Al Questore di Aosta
Al Comandante del Gruppo Carabinieri di Aosta
Al Comandante Regionale della Guardia di Finanza
Ai Comandanti delle Polizie Locali
Al Comandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta

e per conoscenza

All'Azienda USL Valle d'Aosta

Al Procuratore Generale della Repubblica di Torino

Il Procuratore della Repubblica,

rilevata la necessità - a seguito dei già avvenuti incontri sia con la Polizia Giudiziaria, sia con l'Azienda USL della Valle d'Aosta, in merito ai reati di lesioni ed omicidio stradali ed ai conseguenti problemi interpretativi e applicativi della nuova normativa - di fornire, dopo una breve illustrazione delle principali novità legislative, alcune linee guida e direttive;

osserva

con la legge n. 41/2016 sono state introdotte diverse fattispecie di reato che vengono qui sinteticamente raggruppate con le più importanti implicazioni sul piano processuale, per facilitare la lettura della nuova normativa ed evidenziarne gli aspetti più significativi.

Premesso che la **fattispecie base**

Art. 589 bis c.p. omicidio stradale

“chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione **da due a sette anni**”

- è applicabile a “chiunque”, ossia anche all’utente della strada ed al conducente di veicolo non a motore

i seguenti due commi del medesimo articolo, applicabili solo ai conducenti di veicolo a motore, costituiscono ipotesi aggravate su cui va posta la massima attenzione.

E infatti;

Art. 589 bis co 2 c.p. - Fattispecie aggravata dall’alterazione da grave abuso di alcol e da droghe

“chiunque ponendosi alla guida di un **veicolo a motore** in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi degli artt.186, co 2 lett. c) e 187 del D.Lvo 30.4.1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione **da otto a dodici anni**” e

Art. 589 bis co 3 c.p. – Fattispecie aggravata per abuso di sostanze commesso da guidatore professionista

“la stessa pena **da otto a dodici anni** si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’art. 186 bis co 1 lett. b), c), e d) del D.Lvo 30.4.1992 n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 co 2 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona”

delineano il seguente quadro

- per i conducenti di veicolo a motore che risultino in stato di ebbrezza alcolica **con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l**
 - per i conducenti di veicolo a motore per i quali si provi che si siano messi alla guida in stato di alterazione conseguente ad assunzione di **sostanze stupefacenti o psicotrope**
 - per i conducenti di veicolo a motore che esercitano **professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose** (es tassisti, conducenti di autobus, autoarticolati ecc...) che risultino in stato di ebbrezza alcolica con **tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l** ma non superiore a 1,5 g/l
- Vi è lo stesso trattamento sanzionatorio **da 8 a 12 anni**
 - Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli art. 98 e 114 c.p. (art. 590 quater c.p.) per cui la pena, anche in presenza di attenuanti o riduzioni per la scelta del rito processuale, rimarrà comunque molto elevata
 - Arresto obbligatorio in flagranza di reato ex **art. 380 m-quater c.p.p.** (uniche due ipotesi di reato colposo tra gli altri delitti dolosi previsti dalla norma)
 - Da eseguirsi anche se il responsabile sia rimasto sul luogo dell’incidente mettendosi a disposizione della P.G.
 - Consentiti fermo (ex art. 384 c.p.p.), misura cautelare in carcere (ex art. 280 e 275 co 2 c.p.p.)
 - Competenza del Tribunale in composizione collegiale.

Gli ulteriori due commi del medesimo articolo, applicabili sempre ai conducenti di veicolo a motore, costituiscono altre ipotesi aggravate di notevole rilevanza

E infatti:

Art. 589 bis co 4 c.p. – Fattispecie aggravata per il superamento della prima soglia di rilevanza penale

“salvo quanto previsto dal terzo comma (guidatore professionista) chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’artt. 186, co 2 lett. b) del D.Lvo 30.4.1992 n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione **da cinque a dieci anni**” e

Art. 589 bis co 5 c.p. - Fattispecie aggravata per gravi violazioni delle norme sulla circolazione stradale

la stessa pena (da cinque a dieci anni) si applica al conducente di veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona

- procedendo in un centro urbano a velocità pari (o superiore) al doppio di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km/h
- procedendo in strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita
- attraversando un’intersezione con il semaforo rosso
- circolando contromano
- con manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi
- a seguito di sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua

delineano il seguente quadro

- Vi è lo stesso trattamento sanzionatorio **da 5 a 10 anni**
- Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale sono sottratte al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 c.p. (art. 590 quater c.p.) per cui la pena, anche in presenza di attenuanti o riduzioni per la scelta del rito processuale, rimarrà comunque molto elevata
- L’arresto in flagranza è facoltativo ex art. 381 c.p.p. e pertanto, in base al co 4 del medesimo articolo, deve essere eseguito “soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto”
- Da eseguirsi anche se il responsabile sia rimasto sul luogo dell’incidente mettendosi a disposizione della P.G.
- Consentiti fermo (ex art. 384 c.p.p.), misura cautelare in carcere (ex art. 280 e 275 co 2 c.p.p.)
- Competenza del Tribunale in composizione monocratica con udienza preliminare.

Ulteriori commi del medesimo articolo delineano le seguenti fattispecie aggravate:

Art. 589 bis co 6 c.p. – Fattispecie aggravata per irregolarità del conducente o del veicolo

“nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata

- se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata
- nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”.

Art. 589 ter c.p. – Fattispecie aggravata dalla fuga

“nel caso di cui all'art.589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni”.

- da segnalare che pur in presenza di reato colposo per la sussistenza dell'aggravante è richiesto il dolo

Art. 589 bis co 7 c.p. Circostanza attenuante speciale della concausa

“nelle ipotesi di cui ai commi precedenti qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole la pena è diminuita fino alla metà”

- questa circostanza, verosimilmente ricorrente nella pratica per possibili responsabilità sia di altri conducenti o utenti della strada, sia della stessa parte offesa, incide in modo significativo sulla pena e va pertanto tenuta nella massima considerazione.

Art. 589 bis co 8 c.p.– Omicidio colposo stradale e lesioni personali stradali plurime

“nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18”.

Un primo problema interpretativo, che rileva sulle modalità di trasmissione delle notizie di reato, riguarda la **sussistenza o meno del concorso dei reati del Codice della Strada con le ipotesi aggravate di omicidio stradale**.

La giurisprudenza, pur con la contraria opinione di molta dottrina ed altra parte della giurisprudenza, ritiene che la guida in stato di ebbrezza o di alterazione da stupefacenti, pur rappresentando circostanze aggravanti dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi o gravissime, costituiscano anche autonome fattispecie di reato, non assorbite dalle nuove disposizioni (Cass. Sez. 4, Sent. n. 46441 del 3.10.2012 e n. 3559 del 29.10.2009).

Pertanto, allo stato, la condotta dovrà essere contestata sia come circostanza aggravante dei delitti ex art. 589 bis e 590 bis, sia come autonoma contravvenzione del Codice della Strada (artt. 186 e 187).

Ci si comporterà **in modo analogo** in presenza dei reati di cui agli artt. **189 co 6 e 7 C.d.S.**, ossia fuga dal luogo del sinistro e omessa assistenza alle persone ferite, nonché nelle ipotesi di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti artt. 186 co 7 e 187 co 8, a prescindere dal fatto che, a seguito di prelievo forzoso, sia stato possibile ricostruire il tasso alcolemico, ovvero l'intossicazione da stupefacenti.

Un secondo problema, di notevole rilevanza, riguarda **l'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione da stupefacenti**, da cui dipende la sussistenza del reato e che pertanto **deve essere effettuato nell'immediatezza** dei fatti.

Premesso che su questo delicato aspetto che coinvolge i valori costituzionali richiamati dall'**art. 13 della Costituzione** ("La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà") vi è stato un notevole dibattito con iniziali soluzioni non univoche, delineo, in sintesi, la soluzione adottata che segue, considerata l'introduzione dell'art. 359 bis co 3 bis c.p.p. ("Nei casi di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale – ossia omicidio e lesioni stradali – qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti – ossia esecuzione coattiva delle operazioni consistenti in atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, peli o mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, dizione usata dal richiamato articolo 224 bis c.p.p. che, con riferimento ai reati di cui trattiamo, non può che essere il prelievo di sangue, in sintonia con l'attuale stato della scienza medica – possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato") **fermo il limite della integrità fisica, della dignità della persona e dell'esigenza di non provocarle sofferenze di non lieve entità (art. 224 bis co 4 e 5 c.p.p. espressamente richiamati dall'ultimo periodo dell'art. 359 bis co 3 bis c.p.p.):**

- È possibile sottoporre il conducente a prelievo forzoso di sangue o di saliva qualora lo stesso rifiuti di sottoporsi al test con l'etilometro o neghi il consenso al prelievo dei liquidi biologici
- Il problema non si pone nel caso in cui il **conducente portato in ospedale per esigenze curative sia stato sottoposto a terapie sulla base di decisione presa dal sanitario**. In tal caso i liquidi biologici, acquisiti per esigenze sanitarie, saranno analizzabili e il loro risultato potrà essere utilizzato nel procedimento penale, restando irrilevante l'assenza del consenso dell'interessato (Cass. Sez 4 sent. n. 26108 del 16.5.2012)
- Nell'ipotesi in cui **manchino esigenze terapeutiche** e l'interessato non presti consenso al prelievo di liquidi biologici, **si dovrà procedere ai sensi dell'art. 359 bis co 3bis c.p.p.**
- Anche in caso di consenso al prelievo o a sottoposizione al test con etilometro, l'indagato va informato che ha **facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia** (artt. 114 disp. att. al c.p.p. e 356 e 354 c.p.p.).
- Pertanto nel caso di mancanza di consenso si procederà nel modo seguente:

Art. 359 bis co 3 bis c.p.p.

- La P.G. deve rivolgersi al P.M. di turno per ottenere anche oralmente l'autorizzazione all'accompagnamento e "all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporsi"
- Alla disposizione verbale del P.M. dovrà seguire un decreto scritto
- Si dovrà invitare la persona sottoposta alle indagini a nominare un difensore di fiducia e in caso negativo si chiederà al P.M. la designazione di un difensore di ufficio, che andrà tempestivamente avvisato e avrà facoltà di assistere al compimento dell'atto, se prontamente reperibile (art. 365 co 1 e 2 c.p.p. richiamato dall'art. 359 bis co 3 bis c.p.p.)
- La P.G. dovrà redigere specifico verbale dando atto delle comunicazioni con il P.M., dell'interlocuzione con la persona accompagnata ed eventualmente con il difensore
- L'inosservanza delle disposizioni sugli avvisi o la mancata verbalizzazione rendono inutilizzabili i risultati ottenuti
- Entro le 48 ore successive il P.M. chiederà convalida al GIP che provvederà entro le successive 48 ore (art. 13 Costituzione).

Considerato che per l'accertamento dei reati introdotti dalla legge, la cui gravità è commisurata all'aver provocato l'omicidio o le lesioni con un comportamento di guida alterato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero dall'assunzione di alcol con tassi alcolemici superiori a 0,8 ovvero a 1,5 g/l (con conseguenze sanzionatorie diversificate) **è assolutamente necessario poter disporre di immediato prelievo del sangue** (che potrà essere disposto dal Pubblico Ministero con provvedimento coattivo comunicato anche oralmente alla Polizia Giudiziaria) **ed avere gli esiti nel più breve tempo possibile, in attesa di più articolati accordi da attuarsi con protocollo di intesa**, l'**Azienda USL Valle d'Aosta**, preso atto di tali necessità, ha già provveduto ad adottare **alcune immediate disposizioni** concordate con la scrivente in base alle quali:

- in tutti i casi di omicidio o di lesioni stradali (lesioni superiori a 40 giorni, prognosi riservata) le **Forze di Polizia Giudiziaria** (che hanno ricevuto dal P.M. disposizione orale di procedere al prelievo coattivo) **formularanno richiesta scritta di prelievo del sangue dell'indagato**, i cui dati saranno inseriti dal personale del Triage in "First Aid con codice giallo", al fine di garantire rapidamente l'effettuazione dei prelievi ematici
- daranno assistenza al personale medico o infermieristico che effettua le operazioni di prelievo
- non è necessario applicare tale procedura qualora siano ravvisabili necessità cliniche dell'indagato.

Vanno ancora evidenziati i seguenti fondamentali aspetti:

- Stato di ebbrezza alcolica

per provarlo non è sufficiente un accertamento sintomatico, ma sono necessari o l'accertamento con etilometro omologato, secondo la procedura delle due misurazioni, o l'accertamento medico che, allo stato della scienza, è l'esame del sangue.

- Alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sia il reato che l'aggravante non sono configurabili per il solo fatto della presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nel sangue o urine (in quanto tale presenza può durare per diversi giorni).

Oltre all'accertamento medico che, allo stato della scienza, è l'esame del sangue o della saliva (ma con particolari procedure che allo stato non possono essere attuate in Valle d'Aosta) sono necessari elementi indiziari o sintomatici dai quali desumere l'alterazione al momento della guida.

La P.G. intervenuta sul posto dovrà redigere analitica e puntuale annotazione anche con ascolto di persone informate sui fatti.

Segnalo alcune ulteriori questioni relative all'arresto

- L'art. 189 co 6 e 7 C.d.S prevede due fattispecie autonome di reato che possono anche concorrere tra loro: fuga dopo l'incidente e omessa assistenza alle persone ferite
- L'art.189 co 8 C.d.S. esclude l'arresto per il conducente che rimanga sul posto solo per il delitto di "lesioni personali colpose". E' da ritenersi che l'esclusione valga solo per il reato di cui all'art. 590 c.p. e non per quelli di cui agli artt. 590 bis c.p. "lesioni personali stradali gravi o gravissime"
- Da considerare in ogni caso che per le lesioni stradali gravi o gravissime l'arresto è facoltativo e pertanto il comportamento tenuto dall'indagato potrà essere valutato ex art. 381 co 4 c.p.p.

- Nel caso di omicidio stradale ex art. 589 bis secondo e terzo comma l'arresto rimane obbligatorio
- Il comma 8 bis dell'art.189 C.d.S. esonera dall'arresto del conducente che entro 24 ore si mette a disposizione della P.G. Sull'estensione di tale esonero, certamente applicabile al reato di cui all'art. 590 c.p. "lesioni personali colpose", anche ai reati di lesioni stradali di cui all'art. 590 bis non vi è univocità di vedute, ma appare coerente (per non creare ingiustificate disparità di trattamento) adottare il medesimo criterio seguito per l'art. 189 co 8 C.d.S., fermo restando quanto già evidenziato circa le necessarie valutazioni ex art. 381 co 4 per effettuare l'arresto facoltativo. Andrà inoltre considerata la sussistenza o meno dello stato di quasi flagranza del reato.

Con specifico riferimento allo stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p.

- La Corte di Cassazione ha affermato che l'arresto fuori flagranza per il reato di cui all'art. 189 co 6 C.d.S. è consentito non solo all'interno delle 24 ore ma anche dopo
- Pertanto, in tutti i casi di fuga dopo un incidente stradale con esito mortale (o lesioni stradali gravi o gravissime), l'arresto sarà sempre consentito qualora le ricerche della P.G., iniziate subito dopo la commissione del reato, si siano protratte ininterrottamente fino al rintraccio dell'autore del fatto.

Per quanto riguarda il reato di lesioni conseguenti a sinistro stradale è opportuno ricordare brevemente le seguenti possibili ipotesi:

A) Sinistro stradale con lesioni alla persona giudicate guaribili in un tempo non superiore a 40 giorni

➤ **Art. 590 c.p.**

procedibilità a querela – estinzione reato in caso di remissione di querela
competenza del Giudice di Pace

➤ **Eventuale concorso con i seguenti reati**

di competenza del Tribunale in composizione monocratica

- 186 co 2 lett. c) C.d.S. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
- 186 co 2 lett. b) C.d.S. guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l
- 186 co 7 C.d.S. rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico
- 187 co 1 e co 8 C.d.S. guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti
- 189 co 6 C.d.S. fuga dopo l'incidente
- 189 co 7 C.d.S. omessa assistenza alle persone ferite.

B) Sinistro stradale con lesioni alla persona gravi o gravissime

➤ **Art. 590 bis c.p.**

procedibilità d'ufficio

competenza del Tribunale in composizione monocratica

- Eventuale concorso con reati 186, 187 e 189 del C.d.S.
- Necessità di accurata ricostruzione della dinamica dell'incidente
- Sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente
- Indagine sulla tipologia delle lesioni: acquisizione dei referti
- Prelievi di liquidi biologici
- Valutazioni del tutto analoghe a quelle riguardanti l'omicidio colposo stradale.

C) Sinistro stradale con lesioni alla persona di durata non chiaramente definita

- Ricostruzione della dinamica dell'incidente
- Immediata indagine sulla tipologia delle lesioni: acquisizione dei referti
- Se lesioni inferiori a 40 giorni, invito alla parte offesa a trasmettere ai propri uffici l'eventuale prolungamento della malattia
- Successivo invio della notizia di reato in Procura
- Invio di eventuale ulteriore documentazione con le indicazioni necessarie per far confluire i documenti nel medesimo procedimento
- In caso di prognosi riservata è opportuno ipotizzare lesioni gravi; **valutare insieme al P.M.** la possibilità di sequestrare i mezzi coinvolti ed effettuare prelievi di liquidi biologici.

Nell'augurare a tutti buon lavoro, comunico che sono disponibile a ulteriori incontri anche per chiarire eventuali aspetti non trattati e per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

II PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott.ssa Marilinda Mineccia

